

Art. 24

ZONA DI INTERESSE PER ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE (A12)

Queste zone sono predisposte per dar luogo agli adempimenti di cui al D.M. 2 aprile 1968; al loro interno possono essere costruiti edifici riservati alle destinazioni d'uso espressamente previste dal legislatore in corrispondenza dal capoverso b) dell'art. 3 del D.M. citato. Gli edifici dovranno rispettare i parametri riportati sulla tabella allegata facente parte integrante del presente testo di Norme.

“Ogni intervento è subordinato alla redazione di un apposito Piano Particolareggiato o di Lottizzazione, da adottarsi ed approvarsi a norma di legge.”